



- Cittadinanza per matrimonio - Italia



Novità procedurali – nuova procedura online

A partire dalla scorsa estate 2015 è in vigore una nuova procedura per l'**acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio**.

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5.2.1992 n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione¹). Essa rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla doppia cittadinanza.

In riferimento alla nuova normativa e a quanto divulgato dalla Farnesina lo **Studio Legale Pagliaro** riassume i punti salienti della normativa a scopo informativo:

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana (per matrimonio) su domanda

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero può avvenire su domanda, in presenza di alcuni requisiti, tra cui²:

- Decorrenza di un certo lasso di tempo a partire dal matrimonio, 2 o 3 anni, a seconda del luogo di residenza. I termini **si dimezzano** in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino alla data di adozione del decreto;

È ammessa la doppia cittadinanza.

Dall'entrata in vigore della Legge organica sulla Cittadinanza (1991/92) l'acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita di quella italiana. Il cittadino dovrebbe invece formalmente rinunciarvi.

NOVITÀ: cittadinanza per matrimonio / procedura online

In seguito alla **nuova procedura** stabilita dal Ministero dell'Interno, da **agosto 2015** per gli interessati residenti all'estero la domanda di acquisto della cittadinanza italiana va presentata **per via telematica**. Il richiedente dovrà registrarsi sul portale dedicato.

N.B. In concomitanza con la nuova procedura cambieranno anche alcuni aspetti pratici. Le rappresentanze consolari (Consolato) infatti non potranno più farsi carico della procedura, limitandosi a fornire supporto.

I Patronati (es.: ACLI) non potranno effettuare la richiesta a nome dell'interessato.

La procedura è perciò interamente a carico dell'interessato/a.

¹ In particolare il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

² La lista presentata non può essere esauriente. Un ulteriore importante requisito è l'assenza di condanne penali.